

REGOLAMENTO (CE) N. 690/97 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1997**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi conclusi tra la Comunità e la Repubblica estone, la Repubblica lettone e la Repubblica lituana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi Baltici⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2389/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 1713/95 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997 in virtù del regolamento (CE) n. 1713/95, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 17. 12. 1996, pag. 24.